REGIONE PIEMONTE BU45S1 05/11/2020

Codice A1816B

D.D. 16 ottobre 2020, n. 2722

LR n° 45/1989. Autorizzazione per lavori di movimentazione terre, regimazione acque e aratura profonda finalizzati al rifacimento di un vigneto, in Comune di Treiso, loc. Chirella. Richiedente: Az. Agr. Vola F.lli s.s.a. di Vola Roberto.



ATTO DD 2722/A1816B/2020

DEL 16/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: LR n° 45/1989. Autorizzazione per lavori di movimentazione terre, regimazione acque e aratura profonda finalizzati al rifacimento di un vigneto, in Comune di Treiso, loc. Chirella.

Richiedente: Az. Agr. Vola F.lli s.s.a. di Vola Roberto.

PRESO ATTO che in data 28/09/2020, prot. n° 45/681, è pervenuta la richiesta in oggetto finalizzata ad ottenere l'autorizzazione LR n° 45/1989 per lavori di movimentazione terre, regimazione acque e aratura profonda finalizzati al rifacimento di un vigneto, in Comune di Treiso, loc. Chirella, interessanti una superficie totale modificata di 10.183,00 mq, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 1.644,02 mc.

PRESO ATTO che in data 16/09/2020 è stato effettuato il versamento dei diritti di istruttoria, come attesta il documento al repertorio di questo Settore con prot. n° 45681 del 28/09/2020.

CONSIDERATO che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Domanda su modello regionale;
- Ricevuta pagamento spese di istruttoria;
- Relazione tecnica;
- Relazione geologico geotecnica;
- Progetto definitivo;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO degli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione inviata e del sopralluogo effettuato in data 06/10/2020, dai quali non sono emersi elementi ostativi, dal punto

di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

CONSIDERATO che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza e sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

PRESO ATTO che sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 e art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a), il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui ai presenti articoli.

Conclusa l'istruttoria di rito, l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D.L. 30/12/1923, n° 3267
- L.R. n° 45/1989
- C.P.G.R. del 31/08/2018, n° 3/AMB
- art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.
- D.Lgs n° 34/2018
- art. 19 della LR n° 4/2009

determina

di autorizzare, ai sensi della L.R. 45/1989 s.m.i., esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, l'Az. Agr. Vola Fratelli s.s.a., ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto in oggetto, in comune di Treiso, loc. Chirella, interessante una superficie totale modificata di 10.183,00 mq, tutti non boscati, e per un volume di movimento terra totale, comprensivo di scavi e riporti, pari a 1.644,02 mc, sui terreni individuati nella documentazione progettuale allegata, iscritti al N.C.T. Comune di Treiso (CN) al foglio n. 3 mappali n. 196, 200, 411, 665, 664, 663, 662, 394, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che verrà conservato agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- 2. eventuali varianti ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- 3. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, protetti dall'azione di dilavamento, anche mediante inerbimento, ovviamente se non utilizzati

- nell'immediato, e il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;
- 4. sia durante i lavori, che al termine dei medesimi, dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali;
- 5. lungo il nuovo fosso di guardia, previsto a monte della capezzagna (ex strada comunale) che delimita a valle l'area d'intervento, in corrispondenza del tratto maggiormente ripido ricadente sui mappali 411 e 196, dovranno essere realizzati almeno due pozzetti opportunamente dimensionati, al fine di rallentare la velocità di deflusso;
- 6. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- 7. il proponente dovrà curarsi anche nel tempo della corretta funzionalità delle opere idrauliche tramite manutenzioni ordinarie e straordinarie qualora se ne verificasse la necessità;
- 8. con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo Corso Kennedy, 7 bis 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo e alla Stazione Carabinieri Forestali di Alba dovranno pervenire ad inizio lavori la "Comunicazione di inizio lavori" ed a conclusione degli stessi una "Relazione di fine lavori" nella quale si dovrà attestare la corretta esecuzione degli interventi operati sul suolo e nel sottosuolo, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative, che dimostri la perfetta rispondenza di quanto realizzato al progetto agli atti ed alle prescrizioni dettate, contenente inoltre il Collaudo Certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato;
- 9. i lavori dovranno essere eseguiti entro 24 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 8 (Cauzione) comma 2 il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Ai sensi della L.R. n° 45/1989 s.m.i., art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a), il soggetto autorizzato non è tenuto agli obblighi di cui al presente articolo.

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottemperate eventuali disposizioni dettate dal DPR 120/2017, normativa delle rocce e terre da scavo vigente, con particolare riferimento all'art. 24.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Si rammenta che l'istruttoria svolta, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini svolte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe